

*Consiglio provinciale dell'ordine dei
consulenti del lavoro di Ascoli Piceno
e di Fermo*

Le novità del decreto di riforma del Welfare

Rita Comandini

Direzione Centrale Pensioni Inps

Antonello Orlando

Consulente del Lavoro

La riforma delle pensioni

**Decreto Legge
n.201
del 6 dicembre 2011**



**Legge 214
del 22 dicembre 2011**
G.U. n.300 del 27.12.2011 (S.O. n.276)
«RIFORMA MONTI»



Speranza di vita: la tabella di marcia del Governo

	anno	incremento speranza di vita
	2012	====
1° adeguamento	2013	42y1m/41y1m <i>(già fissati con DM del 6/12/2011)</i>
	2014	
	2015	
2° adeguamento	2016	+ 4 mesi → 42y10m/41y10m
	2017	
	2018	
3° adeguamento	2019	Congelamento fino al 2026
	2020	

4° adeguamento e successivi → cadenza BIENNALE

Trattamenti pensionistici

Pensione di vecchiaia

~~Pensione di anzianità~~

Per coloro che maturano i requisiti dall'01/01/2012,
ci saranno solo due tipi di pensione:

pensione di
vecchiaia

pensione
anticipata

PENSIONE DI VECCHIAIA

lavoratrici dipendenti settore privato



requisito contributivo → 20 anni

★ già fissato con DM 6/12/2011

anno	requisito di età	incremento speranza di vita	requisito di età effettivo
2012	62 anni		62 anni
2013	62 anni	+ 3 mesi ★	62 anni e 3 mesi
2014	63 anni e 6 mesi		63 anni e 9 mesi
2015	63 anni e 6 mesi		63 anni e 9 mesi
2016	65 anni	+ 4 mesi	65 anni e 7 mesi
2017	65 anni		65 anni e 7 mesi
2018	66 anni		66 anni e 7 mesi
2019	66 anni	+ 5 mesi	67 anni
2020	66 anni		67 anni

PENSIONE DI VECCHIAIA

lavoratrici autonome - gestione separata

requisito contributivo → 20 anni

★ già fissato con DM 6/12/2011



anno	requisito di età	incremento speranza di vita	requisito di età effettivo
2012	63 anni e 6 mesi		63 anni e 6 mesi
2013	63 anni e 6 mesi	+ 3 mesi ★	63 anni e 9 mesi
2014	64 anni e 6 mesi		64 anni e 9 mesi
2015	64 anni e 6 mesi		64 anni e 9 mesi
2016	65 anni e 6 mesi	+ 4 mesi	66 anni e 1 mese
2017	65 anni e 6 mesi		66 anni e 1 mese
2018	66 anni e 6 mesi		66 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 6 mesi	+ 5 mesi	67 anni
2020	66 anni e 6 mesi		67 anni

PENSIONE DI VECCHIAIA

lavoratori dipendenti privato/pubblico - autonomi
lavoratrici della pubblica amministrazione

requisito contributivo → 20 anni



anno	requisito di età	incremento speranza di vita	requisito di età effettivo
2012	66 anni		66 anni
2013	66 anni	+ 3 mesi ★	66 anni e 3 mesi
2014	66 anni		66 anni e 3 mesi
2015	66 anni		66 anni e 3 mesi
2016	66 anni	+ 4 mesi? ★	66 anni e 7 mesi
2017	66 anni		66 anni e 7 mesi
2018	66 anni		66 anni e 7 mesi
2019	66 anni	+ 5 mesi ★	67 anni
2020	66 anni		67 anni



già fissato con DM MEF

PENSIONE ANTICIPATA



Anno	Requisito contributivo UOMO	Requisito contributivo DONNA	Incremento o speranza di vita	Requisito effettivo UOMO	Requisito effettivo DONNA
2014	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi		42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2015	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi		42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi	+4 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2017	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi		42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2018	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi		42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2019	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi	-	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2020	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi		42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

PENSIONE ANTICIPATA



Per i contribuenti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

La riduzione percentuale si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Tale riduzione percentuale non si applica a coloro che accedono alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data ed a quest'ultima data l'interessato abbia un'età inferiore a 62 anni.

PENSIONE ANTICIPATA



Per chi ha incominciato a versare contributi dopo il 31.12.1995, due scenari:

REQUISITI CONTRIBUTIVI		
Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
dal 1° gennaio 2019 Al 31 dicembre 2020	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

PENSIONE ANTICIPATA

Per chi ha incominciato a versare contributi dopo il 31.12.1995:



Al compimento di 63 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Per l’anno 2015 il requisito anagrafico previsto è di 63 anni e 3 mesi; a decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico di cui sopra viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell’incremento dovuto all’adeguamento della speranza di vita. Dall’1.1.2019 il requisito è incrementato a 64 anni. Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

PENSIONE ANTICIPATA

Per chi ha incominciare a versare contributi dopo il 31.12.1995,
il secondo scenario:



REQUISITI CONTRIBUTIVI: 20 anni; assegno almeno pari a = 2,8 assegno sociale

Decorrenza	Uomini	Donne
2016	63 anni e 7 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	63 anni e 7 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	63 anni e 7 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	64 anni	64 anni
2020	64 anni	64 anni

PENSIONE ANTICIPATA



La novità del D.I. 4/2019

Art. 15

1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».
2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.**

PENSIONE ANTICIPATA



La novità del D.I. 4/2019

Art. 15

3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

PENSIONE ANTICIPATA



La novità del D.l. 4/2019

Circolare 11/2019

L'articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 sostituisce l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

PENSIONE ANTICIPATA



La novità del D.I. 4/2019

Circolare 11/2019

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (articolo 15, comma 3) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Esempio

Il lavoratore che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 gennaio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito (c.d. finestra), secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

Esempio

Il lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico del predetto fondo dal 1° giugno 2019. Il lavoratore iscritto alla CTPS che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della predetta gestione dal 21 maggio 2019.

PENSIONE ANTICIPATA



La novità del D.I. 4/2019

Circolare 11/2019

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012, dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa c.d. finestra.

Per il personale del comparto Scuola ed AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo tempo per tempo vigente non si applica la c.d. finestra.

Pensione Anticipata Quota 100

L. 145/2018

D.l. 4/2019

Circolare Inps 11/2019

Quota 100

Art. 1, L. 145/2018

256. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani », con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Quota 100

- D.l.4/2019
- Titolo II, Art. 14
- *Quando*
- In via sperimentale per il triennio 2019-2021
- *Chi*
- Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (FPLD),
forme esclusive, sostitutive, nonché alla Gestione Separata

Il decreto legge attuativo

Opzione SOGGETTIVA

Non si è obbligati ad aderire

Rimane la pensione di vecchiaia e la anticipata

Ingresso anticipato a pensione con identico metodo di calcolo

Diritto cristallizzato esercitabile anche dopo il 2021

Il decreto legge attuativo

Richiesta entro il 31.12.2021

- Dunque per nati entro il 1959
- Nessuna differenza di requisiti per sesso (M=F)
- Quota 100 *Unisex*

Il decreto legge attuativo

Requisiti

100 =

Almeno 62 anni di età anagrafica

+

Almeno 38 anni di contributi

Il decreto legge attuativo

Requisiti

1. *63 anni e 37 anni di c.ti = NO*
2. *62 anni e 37 di c.ti = NO*
3. *63 anni e 38 di c.ti = SI*
4. *64 anni e 36 di c.ti = NO*
5. *61 anni e 39 di c.ti = NO*

Il decreto legge attuativo

Requisito anagrafico

Non è adeguato a speranza di vita con gli scatti 'successivi' al 2020 come disposto dall'art. 12 del D.l. 78/2010.

Dunque

2019	2020	2021
62 anni età	62 anni età	62 anni di età*
38 anni contributi	38 anni contributi	38 anni contributi

* Quota 100 non si adegua a speranza di vita

Il decreto legge attuativo

Requisito contributivo

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

Cumulo interno Inps intragestione

Il decreto legge attuativo

Requisito contributivo

- Analogamente a quanto già previsto per l'Ape Sociale
- Periodi non cronologicamente **sovrapposti**
- Escluse le casse per liberi professionisti*
- Ammesse tutte le gestioni Inps
- Totalizzazione internazionale con UE e stati ExtraUe convenzionati

Cumulo interno Inps intragestione

Il decreto legge attuativo

Fondamentale per la maturazione della annualità contributiva al diritto sarà sempre il raggiungimento del minimale contributivo

G. Art.Com. e G. Separata 2019 →

Euro 15.878

! Attenzione al Regime Forfettario con riduzione contributiva !

Cumulo interno Inps intragestione

Quota 100 – solo contribuzione effettiva?

- Art. 22, c. 1, lett. b) L. 153/1969

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:

b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonchè quella di cui al quarto comma del successivo articolo 49.

Quota 100 – solo contribuzione effettiva?

- Un percorso possibile

35 anni di contribuzione di lavoro

1 anni di accredito del servizio di leva obbligatorio

2 anni di

La incumulabilità reddituale

D.l. 4/2019 art. 14

3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La incumulabilità reddituale

Circolare 11/2019 Inps

- L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge in parola prevede l'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui.
- Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

La incumulabilità reddituale

Circolare 11/2019 Inps

I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la "pensione quota 100", comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi.

Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell'anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l'erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.

Per l'individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, rilevanti ai fini dell'incumulabilità, deve farsi riferimento a quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

In caso di trattamento pensionistico conseguito con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14, si deve tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione.

La incumulabilità reddituale


Circolare 11/2019 Inps

Per l'individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, rilevanti ai fini dell'incumulabilità, deve farsi riferimento a quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

In caso di trattamento pensionistico conseguito con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14, si deve tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione.

Le finestre

Per chi matura entro il 31.12.2018 i requisiti



4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

3 mesi per il privato, 6 per il pubblico

Le finestre – Settore Privato

Per chi matura i requisiti (62+38) dall'1.1.2019, la finestra per i lavoratori privati è di 3 mesi;

La finestra è mobile e decorre dalla maturazione dei requisiti, dunque diversa a seconda di quando si matura il requisito contributivo/anagrafico (ultimo acquisito dei due)

Chi matura il requisito entro il 2018 accede comunque ad aprile 2019

3 mesi per il privato, 6 per il pubblico

Le finestre – Settore Pubblico

-Chi matura i requisiti entro gennaio 2019, avrà una decorrenza a partire dall'1 **agosto 2019**

-Chi matura il requisito dall'1 aprile 2019 osserva una finestra di differimento mobile di 6 mesi:

Requisiti raggiunti alla fine di febbraio 2019 → decorrenza agosto 2019

Requisiti raggiunti alla fine di aprile 2019 → decorrenza novembre 2019

Requisiti raggiunti alla fine di maggio 2019 → decorrenza dicembre 2019

Etc.

6 mesi per il pubblico impiego

Le finestre – Settore Pubblico

Adempimento supplementare: domanda di collocamento a riposo alla p.a. con 6 mesi di notifica di preavviso a prescindere da quello contrattualmente previsto.

Quota 100 non aziona il collocamento a riposo di ufficio previsto dal D.l. 101/2013, art. 2 c. 5.

6 mesi per il pubblico impiego

La decorrenza della pensione

c. 8: la decorrenza della pensione in Quota 100 applica le regole dell'ultima gestione pensionistica di iscrizione.

AGO: 1° giorno mese successivo domanda (trascorsa la finestra)

Per i dipendenti pubblici, Fondo Ferrovie e Fondo Quiescenza Poste invece la decorrenza con il giorno successivo alla maturazione dei requisiti previa risoluzione del rapporto di lavoro. In ogni caso si osservano le finestre summenzionate

La decorrenza della pensione

Circolare Inps 11/2018

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni ed i lavoratori autonomi:

che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;

che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra). Con riferimento ai lavoratori di cui al presente paragrafo, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra.

Esempio 1

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico dell'AGO dal 1° settembre 2019.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all'apertura della c.d. finestra.

Esempio 2

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento

La decorrenza della pensione

Circolare Inps 11/2018

I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;

che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge (articolo 14, comma 6, lett. b), conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all'apertura della c.d. finestra.

Esempio 1

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 29 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell'AGO dal 30 novembre 2019.

Con riferimento ai lavoratori in commento, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra.

Esempio 2

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO dal 1° dicembre 2019.

Per il personale del comparto Scuola ed AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le finestre

Secondo la disciplina previgente, la finestra di differimento mobile non impedisce di lavorare o acquisire contribuzione.


L'assicurato può maturare i requisiti, continuare a lavorare e a versare contributi, presentare 1-2 mesi prima la domanda di pensione in quota 100 indicando la data di cessazione alla fine del mese precedente l'esaurimento della finestra.

Requisiti maturati ad aprile 2019

Domanda presentata a giugno 2019

Cessazione 31.7.2019

Accesso in Quota 100 1.8.2019



La decorrenza della pensione - Scuola

Per i lavoratori del comparto scuola la decorrenza pensione è fissata al 1° settembre (1° novembre comparto Afam) dell'anno in cui si maturano i requisiti previdenziali (es. chi matura un diritto a pensione entro il 31.12.2019 avrà l'uscita fissata comunque all'1.9.2019).

Deroga: in fase di prima applicazione per chi presenta domanda di cessazione dal servizio entro il 28.2.19 gli effetti saranno prodotti dall'inizio dell'anno scolastico/accademico, con uscita al settembre 2020.

Quota 100 non riguarda gli esodi aziendali

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il TFS nel pubblico impiego

Il pagamento di TFS/TFR avviene entro 105 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, in caso di cessazione per inabilità o decesso (c. 5, art. 3 D.L. 79/1997), mentre in caso di cessazioni per termine di un contratto a tempo determinato, raggiunti limiti di età o risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro per raggiungimento del diritto a pensione anticipata, avviene non prima di 12 mesi dal termine del rapporto ed entro i successivi 3

Il TFS nel pubblico impiego

In caso di dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione anticipata, licenziamento o destituzione dall'impiego, il pagamento avviene non prima di 24 mesi dal termine del rapporto, entro i successivi 3 (c. 2, art. 3 D.L. 79/1997), mentre per cessazioni prima del limite ordinamentale con anzianità contributiva pari a 18 anni al 31.12.1995, con sistema di calcolo retributivo, avviene dopo 24 mesi, ad eccezione dei casi di inabilità o decesso (art. 1, c. 708, l. 190/2014 e circolare INPS n. 154/2015).

Il TFS nel pubblico impiego

Il pagamento è

in unico importo se l'ammontare lordo della prestazione è pari o inferiore a 50.000€,

in due importi annuali se è tra 50.000 e 100.000€ (primo importo lordo annuale di 50.000€ e secondo pari all'ammontare residuo)

in tre importi annuali se è superiore a 100.000€ (primo importo annuale lordo di 50.000€, secondo di 50.000€ e terzo pari all'ammontare residuo) secondo l'art. 12, c. 7 del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, c. 484, L. 147/2013.

Quota 100 – TFS

- Art. 23
- Il TFS viene liquidato secondo le tempistiche ordinarie anche se il dipendente pubblico anticipa l'uscita con Quota 100
- I termini decorrono quindi dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del D.L. 201/2011

Quota 100 – TFS

- Art. 23
- Vi è la possibilità, per i soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti della cd. “quota 100” o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato secondo le altre norme, di richiedere una somma pari all’indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, nell’importo massimo di 30.000 euro. Il finanziamento (e i relativi interessi) sono restituiti integralmente a valere sull’indennità di fine servizio liquidata al pensionato, secondo la tempistica di liquidazione ordinaria.
- Per l’amministrazione dei finanziamenti si crea un apposito Fondo di garanzia, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per il 2019.

Quota 100 – TFS

- Art. 23
- La norma prevede:
 - - che la richiesta di finanziamento sia basata su certificazioni apposite rilasciate dall'INPS;
 - - che sia stipulato un accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della Pubblica Amministrazione, e l'Associazione Bancaria Italiana, sentito l'INPS, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del provvedimento in esame;
 - - che i lavoratori interessati presentino la richiesta di finanziamento di una somma pari all'indennità di fine servizio alle banche o agli intermediari aderenti all'accordo;
 - - che, ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'INPS trattenga il relativo importo dall'indennità di fine servizio fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti da INPS, ferme restando le regole generali sulla pignorabilità di somme percepite a vario titolo (articolo 545 c.p.c.), non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare;
 - - che il finanziamento sia garantito dalla cessione, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, pro solvendo, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che il soggetto pensionando vanta nei confronti dell'Inps.

Quota 100 – TFS

- Art. 24, la Detassazione del TFS
- L'articolo 24 riduce l'imposta sul reddito delle persone fisiche sull'indennità di fine servizio per la cessazione dal rapporto di lavoro, in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la stessa (o, in caso di cessazione anteriore al 1° gennaio 2019, fra tale data) e la corresponsione della relativa indennità.
- Tale riduzione si applica sull'imponibile dell'indennità non superiore a **50 mila euro**.
- Si indica una riduzione dell'aliquota dell'Irpef ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis TUIR. Tale disposizione prevede che l'aliquota sia determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.

Quota 100 – TFS

- Art. 24, la Detassazione del TFS
- L'aliquota viene ridotta in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la cessazione del rapporto di lavoro (comunque non prima del 1° gennaio 2019) e la corresponsione del TFS.
- In particolare, la riduzione è pari a:
 - a) 1,5% per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
 - b) 3% per le indennità corrisposte decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
 - c) 4,5% per le indennità corrisposte decorsi 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
 - d) 6% per le indennità corrisposte decorsi 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
 - e) 7,5% per le indennità corrisposte decorsi 60 mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, da tale data.

Quota 100 – primi calcoli

- Impiegato di 62 anni
- Stipendio netto di circa 1.600 euro
- Quota 100 può costare fino al 21% di assegno Inps
- La “decurtazione” scende all’8% se l’uscita anticipata dal mercato del lavoro con la nuova anzianità è solo di un 1 anno e 3 mesi anziché di 5 anni e 3 mesi rispetto ai requisiti di vecchiaia.

Quota 100 – primi calcoli

- Operaio di 62 anni
- Stipendio netto di circa 1.600 euro

ETA' (anni)	CONTRIBUTI (anni)	Anno di uscita con Fornero	Anno di uscita quota 100	Diminuzione pensione mensile maturata
62	38	2024	2019	21%
62	39	2023	2019	17%
62	40	2022	2019	14%
62	41	2021	2019	11%
62	42	2020	2019	8%

Nuova OPZIONE DONNA

Diritto anche per le lavoratrici dipendenti
che abbiano compiuto 58 o 59 anni di età e
35 di contributi entro il 2018

OPZIONE DONNA

LAVORATRICI SETTORE	Età al 31/12/2018	NATE entro il	MATURAZIONE DEI 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA
PRIVATO e PUBBLICO	58	31.12.1960	31.12.2018
AUTONOMO e ctr. mista	59	31.12.1959	31.12.2018
Scuola statale	58	31.12.1959	31.12.2018

**Si aggiunge la finestra: 12 o 18 mesi, per la
Scuola finestra 1/9 di ogni anno**

Opzione Donna Circolare 11/2019



L'articolo 16 del decreto-legge in oggetto prevede che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180.

Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alle lavoratrici madri che accedono al predetto trattamento non si applicano le disposizioni previste dal comma 40, dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995.

Opzione Donna Circolare 11/2019



Le lavoratrici di cui al presente paragrafo conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

- a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, al ricorrere dei prescritti requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019.

Le lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al giorno successivo al 30 gennaio 2019, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.

Il riscatto di laurea

Riscatti

Il riscatto è lo strumento con cui è possibile acquisire contribuzione in corrispondenza di periodi

- in cui non è stata prestata attività lavorativa

ovvero

- per i quali – pur in presenza di prestazione lavorativa – non è stato assolto l'obbligo contributivo

Riscatti

- Di norma sono riscattabili i soli periodi per i quali non risulta alcun tipo di copertura contributiva
- La contribuzione da riscatto è infatti incompatibile con la contribuzione di qualsiasi altra natura (obbligatoria, volontaria, figurativa), salve le ipotesi espressamente previste da norme di legge
- Nei casi non previsti da disposizioni di legge, la possibilità di riscattare periodi in cui sia già presente contribuzione volontaria o figurativa viene riconosciuta solo se il riscatto produce benefici maggiori rispetto a quelli derivanti dalla contribuzione già maturata

Riscatti

Nell'ipotesi in cui venga consentito il riscatto

- la contribuzione volontaria deve essere annullata e rimborsata
- la contribuzione figurativa deve essere annullata
 - nessun recupero deve essere effettuato se in corrispondenza del periodo figurativo annullato sia stata a suo tempo corrisposta un'indennità economica (ad esempio per disoccupazione)

Per effetto di norme recenti, quali

- l'art. 8 del D. Lgs. n. 564/1996 (part-time)
- l'art. 8, c. 9, del D. Lgs. n. 468/1997 (LSU)
- l'art. 35, c. 2, del D. Lgs. n. 151/2001 (maternità)

la facoltà di riscatto è esercitabile anche per periodi già coperti con contribuzione obbligatoria o figurativa (il riscatto avrà perciò funzione integrativa)

Riscatti

I riscatti più frequentemente richiesti sono:

- la rendita vitalizia, per periodi interessati da omissione contributiva e sui quali è già intervenuta la prescrizione
- periodi relativi al corso legale di laurea e al corso di studi di grado universitario (lauree brevi, specializzazioni, dottorati di ricerca)
- periodi di lavoro subordinato, prestato all'estero, in Paesi con i quali non sono in vigore accordi in materia di sicurezza sociale
- periodi corrispondenti alla durata dell'astensione facoltativa, relativi ad eventi esterni al rapporto di lavoro
- periodi non lavorati (interruzioni/sospensioni del rapporto di lavoro; intercorrenti fra rapporti discontinui, stagionali o temporanei; riguardanti rapporti a tempo parziale)

Corsi di studi universitari

- La facoltà di riscattare il corso legale di laurea ed i corsi di studio di livello universitario è attualmente disciplinata dall'art. 2 del D. Lgs. n. 184/1997
- La facoltà è esercitabile anche nelle Gestioni dei lavoratori autonomi o parasubordinati:
 - Agricoli (CD/CM), per periodi decorrenti dal 1.1.1957
 - Artigiani (ART), per periodi decorrenti dal 1.1.1959
 - Commercianti (COM), per periodi decorrenti dal 1.1.1965
 - Iscritti alla Gestione Separata (GS), per periodi decorrenti dal 1.4.1996

Corsi di studi universitari

- Fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 184/1997 era riscattabile solo il corso legale di laurea e – nel caso di più lauree - solo il periodo corrispondente ad un corso legale
- Dal 12 luglio 1997 (D. Lgs. 184/1997) è possibile riscattare **uno o più corsi** di studio, a seguito dei quali è stato conseguito:
 - il diploma di laurea (4/6 anni)
 - il diploma universitario (2/3 anni)
 - il diploma di specializzazione (2 o più anni)
 - il dottorato di ricerca (durata variabile)

NB Dal 1/1/1999 le borse di studio per la frequenza ai dottorati di ricerca sono soggette al contributo della Gestione Separata

Corsi di studi universitari

- Requisito richiesto:
 - un contributo settimanale versato nel FPLD dell'AGO e nei Fondi speciali
 - un contributo settimanale versato nella Gestione dei lavoratori agricoli autonomi (CD/CM)
 - un contributo mensile versato nelle Gestioni dei lavoratori autonomi ART/COM e nella Gestione Separata
- È riscattabile il periodo non coperto in nessuna delle forme pensionistiche in cui il richiedente è titolare di contribuzione (FPLD, Gestioni autonome, Gestione separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO)
- È possibile il riscatto parziale

Corsi di studi universitari

Eccezione

Il periodo riscattato in una delle forme pensionistiche indicate dall'art. 2 del D. Lgs. n. 184/1997 (FPLD, Gestioni dei lavoratori autonomi, Gestione separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO)

- è compatibile con contestuale contribuzione versata presso le Casse Professionali

ovvero

- è riscattabile anche nelle Casse Professionali

Corsi di studi universitari

- Da gennaio 2008 la facoltà di riscattare i corsi di studio di livello universitario è stata estesa anche ai non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa (art. 1, comma 77, legge 24/12/2007, n. 247)
- Il contributo è versato all'INPS (FPLD), in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda
- Il montante maturato potrà essere trasferito, a domanda, presso la gestione previdenziale nella quale il richiedente sia o sia stato iscritto

Il riscatto per INOCCUPATI

- L'onere dei periodi di riscatto dovuto dai non occupati (per ogni anno da riscattare) è costituito da un contributo pari al minimale di reddito imponibile annuo delle Gestioni ART/COM (ex art. 1, co. 3, legge 233/1990), moltiplicato per l'aliquota pensionistica del FPLD (33 per cento)
- Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato
- Qualora non deducibile dall'interessato, il contributo è detraibile nella misura del 19 per cento dall'imposta dovuta dal soggetto di cui l'interessato è fiscalmente a carico

Oneri di riscatto

- L'onere di riscatto viene calcolato tenendo conto delle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo
- La scelta del sistema di calcolo (retributivo o contributivo) dipende
 - dalla collocazione temporale dei periodi di riscatto
 - dall'anzianità raggiunta dal richiedente alla data del 31 dicembre 1995

Oneri di riscatto

- Il calcolo viene effettuato esclusivamente secondo il sistema retributivo (con i criteri della riserva matematica) se l'anzianità raggiunta al 31 dicembre 1995 è almeno pari a 18 anni interi di contribuzione
- Se l'anzianità raggiunta al 31 dicembre 1995 è inferiore a 18 anni interi di contribuzione l'onere viene determinato:
 - con i criteri della riserva matematica, per i periodi di riscatto che si collocano entro il 31 dicembre 1995 (nel sistema retributivo)
 - con un calcolo percentuale, per i periodi di riscatto che si collocano successivamente al 31 dicembre 1995 (nel sistema contributivo)

Oneri di riscatto

- L'onere (riserva matematica) dei periodi di riscatto da valutare nel sistema retributivo viene calcolato applicando al “beneficio pensionistico” il coefficiente di capitalizzazione dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, individuato in relazione a sesso, età anagrafica ed anzianità contributiva del richiedente
- Il “beneficio pensionistico” rappresenta l’incremento annuo di pensione prodotto dal periodo oggetto del riscatto e viene determinato per differenza fra
 - la pensione virtuale derivante dall’anzianità contributiva effettiva, sommata a quella riscattabile (coacervo)
 - e la pensione maturata sulla base dei contributi già versati

Il nuovo riscatto agevolato Decreto di riforma del Welfare – D.l. n. 4/2019

Il decreto welfare modifica in modo strutturale la norma di riferimento per il calcolo dei riscatti

-laurea e dottorato di ricerca

Non impatta su:

-lavoro estero in territori non convenzionati

-periodi di lavoro prescritti privi di contribuzione in presenza di prove documentali etc.

nei periodi di competenza del metodo contributivo (es. per chi gode del metodo misto

non applicabile a eventi anteriori al 1996)

Art. 20 c. 6 Decreto Welfare

- 6. All'articolo [2](#) del [decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184](#), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- *“5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo [1, comma 3](#), della [legge 2 agosto 1990, n. 233](#), moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.”*

La Platea

- Accedono al riscatto opzionale agevolato coloro che
- ~~al momento della richiesta hanno fino a un massimo di 45 anni di età e~~
- il cui periodo da riscattare (laurea, lavoro estero non riconosciuto etc.) *si colloca in un periodo di governo del metodo contributivo*
- L'assicurato richiedente, dunque, potrà anche non essere un soggetto sottoposto al metodo di calcolo contributivo puro, ma anche essere un soggetto sottoposto al metodo misto *a condizione che l'evento (es. laurea) da riscattare si collochi in un periodo di competenza del metodo contributivo*
- Non è utile per Quota 100 (62 anni di età richiesti entro il 2021, riscatto 'light' solo per chi studia dal '96)

Circolare 36/2019 Inps

- - se il riscatto del corso di studi è già definito con l'integrale pagamento dell'onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell'onere in base ad una modalità alternativa;
- - se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l'accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
- - se il riscatto non si è ancora perfezionato con l'accettazione dell'onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporre una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell'onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.
-



Mi sono laureato nel 1996, posso riscattare la laurea secondo il metodo agevolato?



Art. 20 c.5quater DL
4/2019

La facoltà di riscatto riguarda solo quei periodi di studio ricadenti dopo il 31.12.1995
Per i periodi antecedenti il riscatto avverrà con le regole ordinarie e non agevolate

Esempio

- Soggetto nato nel 1975 con primo contributo da lavoro accreditato nel 1993. Dal 1996 al 2000 si laurea in giurisprudenza senza avere alcun contributo versato in quegli anni (durata legale del corso 4 anni);
- Nel 2019, all'età di 44 anni ha una retribuzione lorda (imponibile previdenziale) di 35.000 euro;

Esempio

- Secondo le disposizioni ordinarie (cf. [Approfondimento Fondazione Studi 19.9.2017](#))
- Nel 2019, all'età di 44 anni ha una retribuzione lorda (imponibile previdenziale) di 35.000 euro;
- Il soggetto ha due scelte:
- Riscatto ordinario (valido al diritto pensionistico e alla misura)
- Riscatto 'light' (valido al diritto pensionistico e alla misura) fino al compimento di 45 anni;

Esempio

- Riscatto **ordinario** nella ultima gestione Inps di riferimento:
- Aliquota IVS Vigente (33%) per il reddito imponibile delle ultime 52 settimane (35.000 euro)
- Costo per ogni anno di riscatto: 11.550 euro;
- Aumenta la anzianità assicurativa e contributiva (salgono gli anni di contributi accantonati) e aumenta la misura dell'assegno di pensione (aumenta il montante contributivo che genererà l'assegno pensionistico);
- Riscatto rateizzabile in massimo 10 anni la cui spesa costituisce onere fiscalmente deducibile ai sensi dell'art. 10 TUIR.

Il nuovo riscatto agevolato Decreto di riforma del Welfare - D.L. n. 4/2019

Esempio

- Riscatto **'light'** nella ultima gestione Inps di riferimento:
- Aliquota IVS Vigente (33%) per il reddito minimo di riferimento nella Gestione degli Artigiani e Commercianti pari a 15.710 euro (valore 2018);
- Costo per ogni anno di riscatto: 5.184 euro; *risparmio del 55%*;
- Aumenta la anzianità assicurativa e contributiva (salgono gli anni di contributi accantonati) e aumenta la misura dell'assegno di pensione (aumenta il montante contributivo che genererà l'assegno pensionistico);
- Riscatto rateizzabile in massimo 10 anni la cui spesa costituisce onere fiscalmente deducibile ai sensi dell'art. 10 TUIR.

La pace contributiva

- 1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

La pace contributiva

- 2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
- 3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

La pace contributiva

- 4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 puo' essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, **i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso**. In tal caso, e' deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 5. Il versamento dell'onere ((per il riscatto di cui al comma 1)) puo' essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in ((un massimo di 120)) rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non puo' essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora cio' avvenga nel corso della dilazione gia' concessa, la somma ancora dovuta sara' versata in unica soluzione. ((Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti)).

Il nuovo riscatto agevolato Decreto di riforma del Welfare - D.I. n. 4/2019

Esempio

Tipo di riscatto	Laurea Agevolato	Pace Contributiva
Riferimento Normativo	Art. 20 c. 6 D.I. 4/2019	Art. 20 cc. 1-5 D.I. 4/2019
Periodo di efficacia	Permanente	2019-2021
Periodo di riscatto da collocarsi dopo il 1995	Si	Si
Assenza di contributi ante 1996	Non richiesta	Obbligatoria
Massimo periodo riscattabile	Durata legale corso di studi	5 anni
Periodo massimo di rateizzazione	10 anni	10 anni
Regime fiscale	Deduzione integrale	Detrazione al 50%
Compartecipazione diretta del costo da parte del datore di lavoro	Solo in presenza di fondo di solidarietà bilaterale	Destinazione dei premi di produzione

Riscatto della laurea dei figli



Posso riscattare la laurea a mio figlio
che ha 32 anni ?

- Se il soggetto fiscalmente a carico è inoccupato: riscatto agevolato ex L. 247/2007;
- Costo: 5240 € per ogni anno di riscatto;
- Solo presso Inps;
- Deducibile fiscalmente in capo al beneficiario o, se incapiente, detraibile al 19% da chi lo ha fiscalmente a carico;

Oppure

- Riscatto laurea agevolato se il periodo di studi si colloca, anche parzialmente, post 1995.
- Onere deducibile; rateizzabili senza interessi per un massimo di 10 anni (Circolare Inps 36/2019)



Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione



- **soggetto privo di anzianità contributiva al 31.12.1995**
- **copertura di periodi scoperti dal 1° contributo versato**
- **max 5 anni di copertura**

- In via sperimentale per il periodo 2019-2021, gli iscritti all'AGO, alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del DL compresi ~~tra la data del primo e quella~~ **tra l'anno del primo e quello** dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, cmq versata o accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria **parificandoli a periodi di lavoro**. Detti periodi possano essere riscattati nella **misura max di 5 anni** anche non continuativi.
- La facoltà è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei **suoi parenti ed affini entro il 2° grado** e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal co. 5 art. 2 D.lgs 184/97. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
- Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal **datore di lavoro** dell'assicurato (in un'unica soluzione) destinando a tal fine i **premi di produzione** spettanti al lavoratore stesso. In tal caso è deducibile dal reddito di impresa ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente.
- Il versamento dell'onere per il riscatto può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero max ~~60~~ **120** rate mensili (ciascuno non inferiore a 30) senza applicazione di interessi per la rateizzazione. **Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.**

Riscatto laurea con contributo agevolato



- Percorso di studi con riscatto agevolabile dall'1.1.1996 (sist. contributivo)

La facoltà di riscatto riguarda solo i soggetti che non sono titolari di anzianità contributiva al 31.12.1995?

La facoltà di riscatto riguarda solo quei periodi di studio ricadenti dopo il 31.12.1995 (per i periodi antecedenti il riscatto avverrà con le regole ordinarie e non agevolate)

~~«La facoltà di riscatto dei corsi di studio universitario, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del 45° anno di età. È consentita la facoltà di riscatto dei periodi da valutare con il sistema contributivo.~~

In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'art. 1 comma 3 legge 233/90, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda» (art. 2, comma 5quater, D.Lgs. 30/04/1997, n. 184)

Riscatto laurea con contributo agevolato



L'EFFETTO FISCALE

Più conveniente spalmare l'onere in dieci anni

Ipotizziamo il caso di una giovane impiegata, nata nel 1990 che si sia immatricolata nel 2009 conseguendo il titolo in Giurisprudenza (laurea a ciclo unico quinquennale) a ottobre 2014. Ha cominciato a lavorare dal 2016 nell'ufficio legale di una società di servizi e, al momento del riscatto nel 2019 ha un imponibile previdenziale annuo di 28.800 euro. Può scegliere tra il riscatto ordinario, che avrà un costo complessivo di 47.520 euro, e il riscatto "light", il cui onere sarà pari a 26.200 euro, con un risparmio diretto di 21.320 euro (vale a dire il 44,8% del prezzo pieno).

Ma il vantaggio del riscatto andrà valutato anche tenendo conto del risparmio fiscale. Nel caso del riscatto "light" se la giovane legale sostenesse la spesa in un unico anno d'imposta, il suo reddito imponibile fiscalmente scenderebbe a zero, generando un risparmio dell'imposta lorda per un totale di circa 7.200 euro comprensivo delle addizionali regionali e comunali. La spesa effettiva residua, al netto del risparmio d'imposta, sarebbe dunque di 18.950 euro (con il 27% di risparmio fiscale).

Va però tenuto conto che il meccanismo della deducibilità fiscale consentirebbe, anche nel caso del riscatto di laurea agevolato, un ulteriore

risparmio spalmando il pagamento nel decennio massimo di rateizzazione senza interessi consentito dalle norme in vigore. Immaginando che la retribuzione lorda non crescesse nel decennio successivo, il risparmio d'imposta lorda, addizionali incluse, salirebbe a 7.860 euro.

Ipotizzando invece una crescita costante della retribuzione lorda del 2% (da un imponibile previdenziale di 28.800 fino a 34.400 euro lordi annui), il risparmio d'imposta lorda aumenterebbe ancora fino ad arrivare quasi a 9.000 euro nel decennio, includendo anche l'abbattimento delle addizionali; in questo scenario più di un terzo del riscatto sarebbe sostenuto dal risparmio sull'imposta lorda. La rateizzazione del riscatto consente infatti di abbattere ogni anno l'imponibile fiscale sottraendo base imponibile all'aliquota marginale Irpef più alta (nell'esempio, fra il 27 e il 38% degli scaglioni vigenti).

Se il riscatto fosse sostenuto dai genitori della lavoratrice, questi non potrebbero godere della detrazione in quanto il vantaggio fiscale rimarrebbe in capo alla beneficiaria (sotto forma di onere deducibile), a differenza del riscatto degli inoccupati se fiscalmente a carico di un altro soggetto.

Riscatto laurea con contributo agevolato



- Anno di nascita: 1990
- Anno di immatricolazione: 2009
- Giurisprudenza, ciclo unico quinquennale
- Anno di laurea: 2014
- Primo anno di lavoro: 2016
- Imponibile previdenziale annuo: 28.800 euro
- **Onere riscatto ordinario: 47.520 euro**
- **Onere riscatto light: 26.200 euro**
- **Risparmio: 21.320 euro (44,8% in meno del prezzo pieno)**

Riscatto laurea con contributo agevolato



Riscatto Light



Spesa sostenuta in unico anno di imposta



Reddito imponibile = da 28.800 a 0



Risparmio imposta lorda = 7.200 euro (comprese
addizionali regionali e comunali)



Spesa residua = 18.950 euro (27% risparmio fiscale)

Riscatto laurea con contributo agevolato



Ulteriore risparmio spalmando il **pagamento in 10 anni senza interessi**

- **Retribuzione costante** → risparmio imposta lorda **7.860 euro** (incluse le addizionali)
- **Retribuzione con crescita costante del 2%** (da 28.800 euro a 34.400 euro lordi annui)
→ risparmio imposta lorda **9.000 euro** (incluse le addizionali)
Più di 1/3 del riscatto sarebbe sostenuto dal risparmio sull'imposta lorda

La rateizzazione permette di abbattere ogni anno l'imponibile fiscale sottraendo base imponibile all'aliquota marginale Irpef più alta (nel nostro caso tra il 27% e il 38% degli scaglioni vigenti).

Se il riscatto light è sostenuto dai genitori e il beneficiario non ha redditi, questi non possono godere della detrazione, a differenza del riscatto degli inoccupati fiscalmente a carico di un altro soggetto.


**QUANTO RISPARMIA
 UN UNDER 45**

Il costo in euro del riscatto della laurea con le regole ordinarie e con quelle del nuovo sistema agevolato (fino a 45 anni). *Imponibile ultime 52 settimane*

Caso 1

ETÀ AL 2019 **44 anni**
 IMPONIBILE **60.000**
 LAUREA **Ingegneria**
 DURATA **5 anni**

COSTO 1 ANNO DI RISCATTO




**COSTO TOTALE
 DEL RISCATTO**

99.645
 Ordinario

73,7%

Caso 2

ETÀ AL 2019 **40 anni**
 IMPONIBILE **45.000**
 LAUREA **Medicina**
 DURATA **6 anni**



89.100
 Ordinario

64,7%

Caso 3

ETÀ AL 2019 **43 anni**
 IMPONIBILE **20.000**
 LAUREA **Giurisprudenza**
 DURATA **4 anni**



26.400
 Ordinario

20,6%

Caso 4


ETÀ AL 2019 **30 anni**
 IMPONIBILE **17.000**
 LAUREA **Scienze politiche**
 DURATA **3 anni**



16.830
 Ordinario

6,6%

Naspi (D.lgs. 22/2015)



Durata 24 mesi	Riduzione del 3% dal 4° mese
Nessuna specifica geografica o per età	Accredito contributivo max 1860 euro/mese

Naspi (D.lgs. 22/2015)

Requisiti – Circolare Inps 94/2015

Anzianità contributiva nel quadriennio

b) Almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione

Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989).

La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.

Naspi (D.lgs. 22/2015)

Requisiti – Circolare Inps 94/2015

Anzianità contributiva nel quadriennio

Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili:

i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpl versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Diversamente, non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale → (Circ. 142/2015: i periodi corrispondenti sono neutralizzati)

Non sono inoltre considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:

- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l'eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluenza, e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

Naspi (D.lgs. 22/2015)

Requisiti – Circolare Inps 94/2015

Anzianità contributiva di 30 gg nell'ultimo anno

c) Trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In particolare esse sono indicate nel flusso mensile UNIMENS - con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi - col codice "S". A questo fine gli eventi di seguito elencati, che si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all'interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate:

- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Esclusivamente al fine del raggiungimento del presente requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo, si precisa quanto segue.

I periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento.

Naspi (D.lgs. 22/2015)

Requisiti – Circolare Inps 94/2015

Perdita del posto di lavoro **involontaria**

a) Stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.

In merito si chiarisce che la NASpi è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:

1. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:

dal mancato pagamento della retribuzione;

dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;

dal c.d. mobbing;

dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda (art.2112 co.4 codice civile);

dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art. 2103 codice civile;

dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

2. durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

Naspi (D.lgs. 22/2015)

Perdita del posto di lavoro **involontaria**

Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

Circ. 142/2015

3. Licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015 e licenziamento disciplinare.

Accanto all'ipotesi legislativamente prevista di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art.7 della legge n.604 del 1966 come modificato dal comma 40 dell'art.1 della legge n.92 del 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con interpello n.13 del 2015, ha chiarito che non è ostativo al riconoscimento della indennità NASpI l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015.

In particolare il predetto art.6 stabilisce che in caso di licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, un importo che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento. Con il citato interpello è stato chiarito che l'accettazione in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e pertanto tale fattispecie è da intendersi quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.

Nel medesimo interpello è stato altresì chiarito che anche la nuova indennità di disoccupazione NASpI può essere riconosciuta ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Il licenziamento disciplinare, infatti, non può essere inteso quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell'illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

In definitiva l'indennità NASpI può essere riconosciuta sia ai lavoratori che accettano l'offerta economica del datore di lavoro di cui all'art.6 del D.lgs. n.23 del 2015, sia a quelli licenziati per motivi disciplinari.

Naspi (D.lgs. 22/2015)

Perdita del posto di lavoro **involontaria** Il caso del trasferimento

Circ. 142/2015

In ordine al requisito di accesso alla tutela, la cessazione del rapporto di lavoro per **risoluzione consensuale** - in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione.

Messaggio 368/2018 Inps

Si verifica, inoltre, di frequente che nei suddetti casi di **risoluzione** a seguito di rifiuto del trasferimento da parte del lavoratore le parti (datore di lavoro e lavoratore), in sede di conciliazione, convengono sulla corresponsione a vario titolo, spesso a titolo di incentivo, di somme, talvolta consistenti, diverse da quelle spettanti in relazione al pregresso rapporto di lavoro. Anche in tali fattispecie - acquisito sulla materia il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - è possibile quindi accedere alla indennità di disoccupazione NASpl, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, anche laddove il lavoratore ed il datore di lavoro pattuiscono la corresponsione, a favore del lavoratore, di somme a vario titolo e di qualunque importo esse siano. Per quanto attiene alla ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, si precisa che in tale circostanza - come anche affermato dall'Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel parere reso sulla materia - ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro. In ragione di quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce avvenute per giusta causa, a seguito di trasferimento ad altra sede dell'azienda è ammesso l'accesso alla prestazione NASpl a condizione che il trasferimento non sia sorretto da "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art.2103 c.c.. Qualora, pertanto, ricorra tale fattispecie, come già precisato con la circolare INPS n. 163 del 2003 - che si richiama integralmente per la parte di interesse - **se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.** Laddove l'esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione.

NASPI DISOCCUPAZIONE

Mese	Euro		
1	1328,76	13	979,85
2	1328,76	14	950,46
3	1328,76	15	921,94
4	1288,89	16	894,29
5	1250,23	17	867,46
6	1212,72	18	841,43
7	1176,34	19	816,19
8	1141,05	20	791,70
9	1106,81	21	767,95
10	1073,61	22	744,91
11	1041,40	23	722,57
12	1010,16	24	700,89

Naspi (D.lgs. 22/2015)

Circolare INPS n. 94/2015

4. Prestazioni accessorie

Per i periodi di fruizione della NASpl sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi rapportati alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpl per l'anno in corso.

Poiché l'importo massimo mensile della NASpl per l'anno 2015 è di € 1.328, la predetta contribuzione figurativa è riconosciuta solo entro il limite di € 1860 (euro 1.328 per 1,4=euro 1.840).

Ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto (1,4 volte l'importo massimo della NASPI) vengono neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse.

Naspi (D.lgs. 22/2015)

Accredito contributivo figurativo massimo

Anno 1: 22.323 euro

Anno 2: 22.323 euro

L'Ape sociale

L. 232/2016

DPCM 88/2017

Circolare 100/2017 Inps

L. 205/2017

Circolare 34/2018 Inps

D.l. 4/2019

L'anticipo Pensionistico (APE)

L'APE Social

Accanto all'APE volontario verrà introdotto l'**Ape Agevolato**, un trattamento assistenziale il cui valore sarà anch'esso rapportato al pensione futura del lavoratore ma entro un ammontare non superiore a 1.500 euro mensili.

Il sussidio sarà un **assegno di accompagnamento alla pensione, che garantirà l'assenza di qualsiasi decurtazione sul reddito pensionistico finale dato che l'importo verrà erogato dallo Stato e non dal settore bancario.**

Resterebbe comunque ferma la facoltà dell'individuo di richiedere una cifra maggiore, ad esempio l'eccedenza tra la somma del trattamento assistenziale ed il valore finale della pensione se superiore a 1.500 euro, attraverso il normale meccanismo dell'APE volontario.

L'anticipo Pensionistico (APE)

L'indennità erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. Tale importo soggetto ad un massimale mensile pari a 1.500 euro, non soggetto a rivalutazione.

L'anticipo Pensionistico (APE)

L' APE Social

Le categorie di lavoratori che beneficeranno dell' APE Agevolato sono quattro:

- 1) **soggetti in stato di disoccupazione (e assenza di reddito),**
- 2) **soggetti impiegati in attività difficili o rischiose per la quale la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale;**
- 3) **soggetti con una invalidità superiore al 74%;**
- 4) **soggetti con carichi di lavoro di cura legato alla presenza di parenti di primo grado conviventi con disabilità grave.**

*Per l'accesso all' APE Agevolato sarà contestualmente necessario avere almeno **30 anni di contributi** che diventano **36 anni** per le categorie di cui al punto 2. Anche l' APE agevolato sarà disponibile dal 1° maggio 2017 per coloro che hanno raggiunto almeno i **63° anni di età** e durerà in forma sperimentale sino al **31 dicembre 2018**.*

Ape social

180. La concessione dell'APE social è subordinata alla **cessazione dell'attività lavorativa** e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

181. L'indennità di cui al comma 179 è erogata mensilmente su 12 mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare **l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.**

182. L'APE Social non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (ASDI → Isee), nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Cessazione di Attività Commerciale).

183. **Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.** L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui (Come per la NASPI).

L'anticipo Pensionistico (APE) Tempo Determinato

Art. 1, comma 162 - lettera b) L. 205/2017

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 179, lettera a), dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,» sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi»:

si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

L'anticipo Pensionistico (APE)

Requisito dello "stato di disoccupazione", Messaggio 4195/2017 Inps

Il Ministero, con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017, ha espresso il seguente parere che introduce una lettura di maggior favore nell'accertamento dello stato di disoccupazione di cui alla lettera a). In particolare il Ministero ha precisato che: "appare condivisibile l'opzione interpretativa proposta dall'Istituto secondo la quale - per i rapporti di lavoro subordinato - è applicabile l'articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015". Tale disposizione prevede espressamente che **"lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi"** ; se ne deduce quindi che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione. Con riguardo poi alle prestazioni di lavoro occasionale, retribuita eventualmente anche con i **voucher**, il Dicastero ha altresì espresso l'avviso in nota che *"possa essere ricompresa nell'ambito applicativo della citata disposizione (articolo 19, comma 3 del d.lgs. n. 150 del 2015) la prestazione di lavoro occasionale, anche retribuita con voucher, sia in considerazione delle concrete modalità di svolgimento (in cui il prestatore si trova sottoposto al potere di direzione del datore di lavoro, cui spetta di determinare le modalità di esplicazione dell'attività lavorativa), sia in considerazione del disposto dell'articolo 54-bis, comma 4, del decreto legge n. 50 del 2017 il quale in tema di prestazione occasionale prevede che "i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale" e " non incidono sul suo stato di disoccupato"*.

L'anticipo Pensionistico (APE)

Requisito dello "stato di disoccupazione" , Messaggio 4195/2017 Inps

Alla luce del nuovo indirizzo interpretativo fornito dal Ministero vigilante, le domande di certificazione che vengono presentate dai soggetti in ragione dello "stato di disoccupazione" (ai sensi della lett. a dell'art. 2 del d.P.C.M n. 88/2017 e dell'art. 3 del d.P.C.M. n. 87/2017), in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, dovranno essere accolte anche se nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione siano riscontrate prestazioni di lavoro occasionali (voucher) o periodi di contribuzione correlati a rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i 6 mesi.

Le Sedi dell'Istituto attueranno il nuovo indirizzo procedendo al **riesame d'ufficio** delle domande di certificazione presentate dai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della citata lettera a), con particolare riferimento a quelle domande che sono state rigettate per rioccupazioni di durata inferiore ai 6 mesi nel periodo successivo alla fruizione completa della prestazione di disoccupazione. Il nuovo esito sarà comunicato ai soggetti interessati secondo le consuete modalità.

L'anticipo Pensionistico (APE) - Care Givers

Art. 1, comma 162 - lettera c)

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 179, lettera b), dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono inserite le seguenti: «, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti»:

assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

L'anticipo Pensionistico (APE) - Care Givers

Circolare 34/2018 Inps

- 1) Il requisito dell'assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno sei mesi presuppone lo *status* di disabilità per tutto il periodo in questione. I sei mesi, pertanto, devono intendersi **continuativi**.
-
- 2) Lo *status* di persona con disabilità si acquisisce alla data dell'accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero, in caso di sentenza o di riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 445-bis c.p.c., dalla data del decreto di sentenza/omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere tale *status* da una data anteriore.
-
- Al verbale suddetto sono equiparati:
-
- l'accertamento **provvisorio** di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. 324/93 convertito dalla L. 423/93, come modificato dall'articolo 25, comma 4, lett. a), del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014;
- il certificato provvisorio di cui all'articolo 2, comma 3-*quater*, del D.L. 324/93, convertito dalla L. 423/93, introdotto dall'articolo 25, comma 4, lettera c), del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.
- Essi producono l'effetto di rendere possibile l'accesso al beneficio, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio di handicap grave.
- Ne consegue che il verbale definitivo che non confermi il giudizio di handicap grave dell'accertamento/certificato provvisorio, sia con data precedente alla data di accesso al beneficio, che con data successiva, preclude il riconoscimento del diritto.
- Nel secondo caso gli eventuali ratei riscossi, in quanto indebitamente percepiti, saranno oggetto di recupero.**

L'anticipo Pensionistico (APE) - Care Givers

Circolare 34/2018 Inps

•3) Sul concetto di **convivenza** utile per il diritto all'APE sociale, si richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010 in materia di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr. messaggio n. 6512/2010).

•

•In coerenza con l'orientamento espresso con la predetta circolare, ai fini dell'accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).

•6) **Il verbale di invalidità civile non equivale a quello rilasciato ai sensi della legge 104/1992 e, pertanto, non consente l'accesso al beneficio**, né da esso è possibile dedurre l'esistenza di handicap in situazione di gravità. Ciò in quanto i due giudizi hanno natura medico-legale diversa e producono effetti giuridici distinti.

•7) Ai verbali di handicap grave soggetti a **revisione**, la cui scadenza è successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114), si applica l'articolo 25, comma 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge succitata, ai sensi del quale "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura".

•Il verbale di handicap grave per il quale sia scaduto il termine di revisione, pertanto, conserva i suoi effetti ai fini dell'accesso all'APE sociale. Qualora prima della data di accesso al beneficio, intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell'handicap grave e abbia una data antecedente alla data di accesso al beneficio, il diritto non potrà essere riconosciuto.

L'anticipo Pensionistico (APE)

Soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) familiari con handicap grave

Il diritto di accedere all'APE sociale si estende anche ai parenti e affini di **secondo grado conviventi**, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch'essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.

Turn-over fra care-givers da primo a secondo grado di parentela/affinità

Per parenti di secondo grado si intendono, in linea retta, i nonni ed i nipoti; in linea collaterale, i fratelli e le sorelle.

Per affini di primo grado si intendono i suoceri, i generi e le nuore, nonché il coniuge e i figli dell'altro coniuge derivanti da un precedente legame.

Per affini di secondo grado si intendono i cognati.

L'anticipo Pensionistico (APE)

Turn-over fra care-givers da primo a secondo grado di parentela/affinità

Per tali soggetti la legge di bilancio 2018 subordina il beneficio all'ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni:

*aver compiuto i settanta anni di età; o
essere anch'essi affetti da patologie invalidanti; o
essere deceduti o mancanti.*

Al fine di consentire all'Istituto i necessari controlli, nella domanda di verifica delle condizioni il soggetto richiedente l'APE sociale per la categoria di cui alla citata lettera b), in qualità di parente di secondo grado o affine di primo o secondo grado, dovrà dichiarare che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona con disabilità, alla quale è riconosciuto un handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (di seguito definita "persona con disabilità") si trovino in una delle descritte situazioni (compimento dei settant'anni d'età, patologie invalidanti, decesso, assenza).

Riguardo al compimento dei settant'anni di età del coniuge/unito civilmente o parente di primo grado, si precisa che la predetta condizione deve essere valutata al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale.

L'anticipo Pensionistico (APE)

Intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto

Due schemi:

- 7 anni negli ultimi 10
- 6 anni negli ultimi 7

Prima della decorrenza dell'indennità Ape Sociale (D.l. 50/2017)

L'anticipo Pensionistico (APE) - Donne

Art. 1, comma 162 - lettera e)

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) dopo il comma 179 è inserito il seguente:

«179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni»

Requisiti contributivi

Riduzione di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna)

•Ai fini dell'applicazione della riduzione, ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali ed adottivi.

L'anticipo Pensionistico (APE)

In riferimento al **requisito contributivo dell'Ape Sociale**, il nuovo c. 179-bis prevede un meccanismo di sconto del requisito finora pari a 30 o 36 anni di contributi, il primo per disoccupati, portatori di handicap e *care-givers*, il secondo per addetti a mansioni usuranti.

I due requisiti subiranno una riduzione automatica **solo per le donne nella misura di dodici mesi per ogni figlio, nella misura massima di due anni.**

Ad esempio, una lavoratrice dipendente, rientrante nella platea dei *care-givers*, con una anzianità contributiva nel FPLD di 28 anni e 6 mesi, che abbia 3 figli, potrà accedere ad ape sociale in quanto il requisito contributivo sarà per lei ridotto di 3 anni.

Ape social

L'Ape Social NON è esente fiscalmente come l'Ape privato durante la sua erogazione (poi recuperato sulla pensione al netto della tassazione). Dunque è pienamente imponibile durante la sua percezione. Reddito assimilato a lavoro dipendente.

Incompatibile con NASPI

Incompatibile con ASDI

Parzialmente compatibile con nuove occupazioni (l. subordinato/autonomo)

MA

Al momento della richiesta si deve essere privi di lavoro.

Cessa in automatico se si raggiungono i requisiti per la pensione anticipata.

Ape social E l'ind.tà fine servizio?

Con particolare riferimento ai lavoratori del settore pubblico, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia ai sensi della riforma Fornero.



Categoria	Disoccupati	Care-givers	Invalidi	Lavoratori usurati
Requisito Contributivo	30 anni Per le lavoratrici madri -12 mesi per ogni figlio (max 2 anni di sconto)	30 anni Per le lavoratrici madri -12 mesi per ogni figlio (max 2 anni di sconto)	30 anni Per le lavoratrici madri -12 mesi per ogni figlio (max 2 anni di sconto)	36 anni Per le lavoratrici madri -12 mesi per ogni figlio (max 2 anni di sconto)
Requisito anagrafico	≥ 63 anni	≥ 63 anni	≥ 63 anni	≥ 63 anni
Status necessario	Lavoratore a t.i. licenziato o dimesso per giusta causa o risoluzione ex art. 7 L. 604/66/ t.d. (≥ 18 mesi di lavoro entro gli ultimi 36) + Naspi fino a esaurimento + trimestre di disoccupazione con limitata attività lavorativa compatibile	Coniuge o parente entro 1° grado convivente da almeno 6 mesi; in caso di coniuge/genitori over 70 o invalidi o mancanti, parenti o affini entro il 2° grado conviventi da almeno 6 mesi	Invalide civile di grado ≥ 74%	Aver svolto una o più delle 15 lavorazioni gravose alternativamente: per 6 anni su 7 o per 7 anni su 10 prima della decorrenza dell'indennità
Importo	Pensione maturata in tutte le Gestioni Inps entro 1.500 euro lordi mese per 12 mensilità	Pensione maturata in tutte le Gestioni Inps entro 1.500 euro lordi mese per 12 mensilità	Pensione maturata in tutte le Gestioni Inps entro 1.500 euro lordi mese per 12 mensilità	Pensione maturata in tutte le Gestioni Inps entro 1.500 euro lordi mese per 12 mensilità

Scadenze Ape Sociale 2018

Termine per la richiesta di certificazione Ape Sociale	Termine per feedback Inps	Decorrenza pensione
1° finestra: 31 marzo 2018	1° finestra: risposta entro il 30 giugno 2018	Mese successivo alla richiesta (in caso di presentazione contestuale di domanda di certificazione e pensione in presenza dei requisiti, dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti a partire dal febbraio 2018)
2° finestra: 1 aprile - 15 luglio 2018	2° finestra: risposta entro il 15 ottobre 2018	
3° finestra: 16 luglio - 30 novembre 2018	3° finestra: risposta entro il 31 dicembre 2018	

Ape sociale Messaggio Inps 1481 2018

•L'APE sociale e il pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. precoci non possono essere riconosciuti nei confronti dei soggetti con riferimento ai quali **sia venuto meno, alla data di decorrenza effettiva dell'APE sociale o della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci, lo status di invalido pari o superiore al 74% o si sia verificato il decesso dell'assistito.**

•**Il venir meno delle predette condizioni successivamente alla data di decorrenza effettiva dei trattamenti non fa venir meno il diritto ai benefici in parola.**

•Ai fini dell'accesso ai benefici in esame, con particolare riguardo ai soggetti che hanno perfezionato i requisiti e le condizioni nell'anno 2017 – per i quali la decorrenza effettiva del trattamento è retrodatata al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni e, comunque, non anteriormente al 1° maggio 2017 – lo stato di invalidità almeno pari al 74% e l'esistenza in vita dell'assistito devono, invece, sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Ape sociale

Messaggio Inps 1481 2018

3.1 Decorrenze APE sociale e pensione “precoci” per i soggetti “certificati” nel 2017, che risultino aver svolto attività lavorativa dopo la decorrenza dei trattamenti

I soggetti che hanno perfezionato i requisiti e le condizioni per l’accesso ai benefici nell’anno 2017, con riferimento ai quali la retrodatazione della decorrenza effettiva del trattamento al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti e di tutte le condizioni comporti l’impossibilità di erogare l’indennità APE sociale o la pensione anticipata per i c.d. precoci, rispettivamente per avvenuto superamento dei limiti reddituali annuali previsti dalla legge o per svolgimento di attività lavorativa, possono chiedere che il beneficio decorra dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Ape sociale

Messaggio Inps 1481 2018

3.2 Soggetti che hanno acquisito lo “status” di invalido al 74% o hanno perfezionato i 6 mesi di assistenza e convivenza nel mese di dicembre 2017

I soggetti di cui al presente paragrafo, che hanno presentato domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, possono beneficiare del regime delle decorrenze alla maturazione dei requisiti previsto per l'anno 2017.

I relativi trattamenti non potranno avere decorrenza anteriore al 1.1.2018.

Ape sociale

Messaggio Inps 1481 2018

6. Integrazione documentale per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso ai benefici dell'APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso ai benefici dell'APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci, in relazione allo svolgimento delle attività gravose, di cui all' articolo 1, commi 179 e 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016, devono essere presentate in modalità telematica.

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato in data 26 febbraio 2016, all'allegato A ha ulteriormente specificato, anche con l'indicazione del codice professionale ISTAT, le professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L'Istituto ha conseguentemente provveduto all'aggiornamento del modello per l'attestazione del datore di lavoro (AP116) circa lo svolgimento delle attività gravose, includendo le nuove professioni presenti nell'allegato B della legge n. 205/2017 e prevedendo un apposito campo per l'indicazione del codice professionale ISTAT, ove previsto dall'allegato A del decreto ministeriale 5 febbraio 2018.

Ape sociale ***Messaggio Inps 1481 2018***

Pertanto, per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. "precoci", in relazione allo svolgimento di attività gravose, già presentate entro il 1 marzo 2018, è consentita l'integrazione della documentazione con il nuovo modello AP116, entro il 13 aprile 2018, senza modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell'invio.

Per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio dell'APE sociale, per le quali resta ferma la data del 31 marzo 2018 come termine ultimo di presentazione delle stesse, è consentita l'integrazione della documentazione con il nuovo modello AP116, entro il 13 aprile 2018, senza modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell'invio.

L'integrazione dovrà riguardare esclusivamente l'allegazione del nuovo modello AP116, aggiornato in considerazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, e non i dati forniti al momento dell'invio della domanda.

Ape sociale ***Messaggio Inps 402 2019***

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nel quale, all'articolo 18, in materia di APE sociale, è previsto che “all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.”

In virtù della suddetta modifica, il periodo di sperimentazione dell'APE sociale è posticipato fino al 31/12/2019.

Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 4/2019, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.

Ape sociale ***Messaggio Inps 402 2019***

Pertanto, dal 29 gennaio 2019, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.

Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

Ape sociale Circolare Inps 15 2019

2. Decorrenza dell'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni per i soggetti già in possesso della relativa "certificazione"

I soggetti in possesso del provvedimento di "certificazione", come da parere acquisito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 243 del 10/01/2019, possono presentare domanda di accesso all'APE sociale anche successivamente alla conclusione del periodo di sperimentazione, originariamente fissato al 31/12/2018.

Il Dicastero, con la citata nota, ha precisato che l'indennità in commento potrà essere concessa "solo qualora si sia verificato il permanere, al momento dell'erogazione, dei requisiti già in possesso del beneficiario entro il 31 dicembre 2018".

Ciò posto, stante la suddetta verifica, sarà cura delle Strutture territoriali procedere all'accoglimento delle domande di accesso al beneficio presentate, o che saranno presentate, dai soggetti già "certificati" successivamente al 31/12/2018. Il suddetto principio troverà applicazione anche con riferimento al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, come introdotto dal decreto-legge n. 4/2019.

Pertanto, tutti coloro che avranno presentato domanda di verifica delle condizioni di accesso entro e non oltre il 30 novembre 2019, ed ai quali sarà stata accolta la domanda di verifica delle condizioni, potranno presentare domanda di APE sociale anche successivamente alla scadenza della sperimentazione, ma pur sempre nel rispetto dei limiti della capienza degli stanziamenti previsti dal secondo periodo dell'articolo 18 del suddetto decreto-legge.

Scadenze Ape Sociale 2019


Termine per la richiesta di certificazione Ape Sociale	Termine per feedback Inps	Decorrenza pensione
1° finestra: 31 marzo 2019	1° finestra: risposta entro il 30 giugno 2019	Mese successivo alla richiesta (in caso di presentazione contestuale di domanda di certificazione e pensione in presenza dei requisiti, dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti a partire dal febbraio 2019)
2° finestra: 1 aprile - 15 luglio 2019	2° finestra: risposta entro il 15 ottobre 2019	
3° finestra: 16 luglio - 30 novembre 2019	3° finestra: risposta entro il 31 dicembre 2019	

NUOVO CUMULO


Per effetto della modifica del comma 195 all'art. 1 comma 239, della legge 228/2012, **viene esteso l'esercizio del cumulo anche a coloro i quali abbiano già maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico** *(la precedente disciplina tale condizione precludeva il cumulo dei periodi assicurativi).*

Resta preclusa la possibilità di cumulo a coloro i quali sono già titolari di pensione.

Nuovo cumulo - schema



Nuovo cumulo – schema quali pensioni



Escluso l'assegno di invalidità e la pensione supplementare

La pensione anticipata

Le prime 1820 senza
DS/malattia

Anni	UOMINI	DONNE
2017-2018	42 anni e 10 mesi (2227)	41 anni e 10 mesi (2175)
2019 - 2020	42 anni e 10 mesi (2227)	41 anni e 10 mesi (2175)
2021 - 2022	42 anni e 10 mesi (2227)	41 anni e 10 mesi (2175)
2023 - 2024	42 anni e 10 mesi (2227)	41 anni e 10 mesi (2175)
2025 -2026	42 anni e 10 mesi (2227)	41 anni e 10 mesi (2175)

Finestra di differimento di 3 mesi

I valori fra parentesi sono le settimane per diritto

Requisiti per la vecchiaia

ANNO	Uomini del settore pubblico e privato Donne del settore pubblico	Donne del settore privato	Donne iscritte alle Gestioni Speciali e Gestione Separata
2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mesi
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019	67 anni	67 anni	67 anni

Per le donne e solo per l'anno 2017, in presenza di forme pensionistiche con limiti d'età differenziati, viene applicato il requisito d'età più elevato. A partire dal 2018 non occorre effettuare alcun confronto in quanto i requisiti anagrafici saranno allineati per tutte le casse e per tutti gli iscritti.

NUOVO CUMULO

La legge non modifica le modalità di accesso **alle pensioni di inabilità e ai superstiti**, secondo le quali i requisiti vanno verificati nell'ultima cassa di iscrizione.

Nel caso di ultima iscrizione in una cassa dei liberi professionisti occorre verificare i requisiti ivi previsti.

NUOVO CUMULO

Chi sta pagando ratealmente la ricongiunzione (*solo legge 29/79 e non legge 45/90*) ha **1 anno di tempo per revocarla, con esclusione se già titolare di pensione.**

La domanda di pensione in totalizzazione (*con D.lgs n. 42/2006*), presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico con il cumulo.

NUOVO CUMULO

Il recesso deve essere esercitato a domanda entro il termine massimo del 31.12.2017, a condizione di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio del cumulo.

Il recesso comporta la restituzione degli importi pagati a titolo di onere di ricongiunzione in quattro rate annuali decorrenti dall'anno successivo alla data dalla domanda. Alle rate restituite non viene applicato alcun interesse.

NUOVO CUMULO

Per i **dipendenti pubblici** che accederanno a **pensione anticipata** attraverso il cumulo è però previsto che i tempi di attesa per la liquidazione **del TFS/TFR (12 mesi + 90 giorni)** iniziano a decorrere dal compimento dell'**età prevista per la vecchiaia**.

Circ. 60/2017 INPS

CUMULO E LAVORO ESTERO

In merito alla valutazione della contribuzione estera ai fini del diritto alle prestazioni di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in regime di cumulo, nonché alla titolarità da parte del richiedente il cumulo di una pensione estera, trovano applicazione, ove compatibili, le istruzioni dettate con messaggio n. 1094/2016.

In particolare, ai fini del conseguimento delle citate prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi a cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, ovviamente, il cumulo sarà possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per l'accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalla singole Convenzioni bilaterali.

Gli effetti della contribuzione estera devono essere valutati una sola volta, con riferimento alle singole gestioni italiane. Nel caso in cui il diritto a pensione, avvalendosi della totalizzazione della contribuzione estera, venga perfezionato in più gestioni, dovrà essere attribuito all'interessato il trattamento più favorevole.

La contribuzione estera deve essere considerata, ai fini del diritto alle sopracitate prestazioni in cumulo, anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.

Si evidenzia, infine, che la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi del cumulo, come da citato messaggio n. 1094/2016.

Circ. 140/2017 INPS

Vecchiaia in cumulo per chi ha più periodi contributivi fra Gestioni INPS e Casse professionali con requisiti più alti

Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 13919 dell'11 settembre 2017 e allegati ha precisato *che "La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al comma 239. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi"*.

Circ. 140/2017 INPS

Pensione di vecchiaia progressiva

Si consideri il caso di un soggetto nato nel marzo del 1953 che abbia lavorato per dieci anni in qualità di impiegato di studio professionale accantonando la propria contribuzione presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria Inps; successivamente, chiuso il rapporto di lavoro e abilitatosi alla professione di consulente di lavoro, esercita la libera professione per ulteriori 10 anni con relativa contribuzione Enpacl. Il soggetto avrà diritto a una pensione di vecchiaia in cumulo che decorrerà progressivamente: la quota Inps sarà percepibile a partire da aprile del 2020 (età prevista in AGO di 67 anni e contribuzione complessiva AGO + ENPACL di 20 anni). Tale acconto di pensione sarà incrementato a partire dal 2021 al compimento di 68 anni attraverso la liquidazione dell'ulteriore quota a carico dell'Enpacl, erogata sempre da Inps sotto forma di unico assegno pensionistico.

Circ. 140/2017 INPS

Pensione anticipata in cumulo COI SOLI REQUISITI INPS

- Per effetto delle nuove disposizioni normative, i soggetti che presentano periodi di iscrizione anche presso gli Enti di previdenza privati possono esercitare la facoltà di cumulo ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico con il requisito di anzianità contributiva di cui all'articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, della legge n. 122 del 2010.
- Ai fini del perfezionamento del suddetto requisito di anzianità contributiva, ciascuna gestione tiene conto della disciplina prevista dal rispettivo ordinamento.
-
- Per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono peraltro sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali ad esempio la cessazione dell'attività di lavoro dipendente e/o la **cancellazione dagli albi professionali.**

Circ. 140/2017 INPS

- **2. Ente competente alla gestione della domanda di trattamento pensionistico in cumulo**

I soggetti che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la relativa domanda all'Ente previdenziale di ultima iscrizione ed in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore. Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.

- Nel caso di pensione di vecchiaia, qualora risultino perfezionati i requisiti di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 e non anche quelli previsti dall'ordinamento della Cassa di previdenza, l'interessato, alla maturazione dei citati requisiti di cui ai commi 6 e 7, presenta la domanda di pensione all'INPS che avrà cura di inoltrarla all'Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria.
- Ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, l'Ente istruttore acquisisce dalle forme assicurative interessate al cumulo i dati relativi all'anzianità contributiva utile per il diritto, i periodi cui si riferiscono tali contributi e, in caso di pensione di vecchiaia in cumulo, anche la data del perfezionamento dei requisiti previsti dagli ordinamenti degli Enti di previdenza privati coinvolti ove diversi da quelli stabiliti dai citati commi 6 e 7 della legge n. 214 del 2011.
- L'Ente istruttore, accertata la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico richiesto, acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme interessate al cumulo.
- Nel caso di liquidazione della pensione di vecchiaia in pro quota, l'Ente di previdenza privato, al successivo perfezionamento dei requisiti previsti dal rispettivo ordinamento, comunica all'INPS il relativo pro quota.

Circ. 140/2017 INPS

- **3. Calcolo del pro quota a carico dell'INPS**
- L'articolo 1, comma 245, della legge n. 228 del 2012 prevede che le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
- **Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011, come integrato dall'articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata nelle Gestioni INPS in periodi non cronologicamente sovrapposti (non conta la contribuzione presso le casse).**
- Ai fini della **misura** del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
- Resta fermo che **ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo.**
- Laddove, ai fini del perfezionamento della pensione di vecchiaia in cumulo, sia previsto il requisito di importo soglia di cui all'articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Circ. 140/2017 INPS

- **Pagamento della pensione in cumulo: sempre a carico Inps (con ripartizione con le Casse e le Gestioni che partecipano alla definizione dell'assegno);**
- **Pensione in cumulo anche per inabilità o trattamento ai superstiti;**
- **L'integrazione al minimo è valutata rispetto all'intero trattamento anche se 'frazionato' nel caso della vecchiaia; perequazione, 14ma mensilità pensionistica e maggiorazione sociale sono conferite solo se previste da una delle Gestioni che partecipano alla definizione dell'assegno;**
- **Si attendono le convenzioni fra Inps e le singole Casse.**